

## **SCHEMA DI CONVENZIONE**

Predisposto ai sensi dell'art. 9-*bis* del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 193 del  
D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023

## **INDICE**

### **SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI**

**ART. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

**ART. 2 - NORME APPLICABILI**

**ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI**

**ART. 4 - OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE GESTIONALE**

**ART. 5 - DURATA DELLA SPERIMENTAZIONE GESTIONALE**

### **SEZIONE II - CONDIZIONI E MODALITÀ DI RIEQUILIBRIO**

**ART. 6 - PRESUPPOSTI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E ALLOCAZIONE DEI RISCHI**

**ART. 7 - MODALITÀ DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

### **SEZIONE III - OBBLIGAZIONI DEL PARTNER PRIVATO E DELLA FONDAZIONE**

**ART. 8 - OBBLIGAZIONI DEL PARTNER PRIVATO**

**ART. 9 - OBBLIGAZIONI DELLA FONDAZIONE**

### **SEZIONE IV - FASE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE GESTIONALE**

**ART. 10 - AVVIO DELL'ESECUZIONE**

**ART. 11 - PROGETTAZIONE**

**ART. 12 - PARERI, AUTORIZZAZIONI, CONSENSI E APPROVAZIONE**

**ART. 13 - FASE TRANSITORIA E FASE A REGIME DELLA SPERIMENTAZIONE GESTIONALE**

**ART. 14 - FORZA MAGGIORE**

### **SEZIONE V - RICAVI E PENALI**

**ART. 15 - RICAVI E INVESTIMENTI DEL PARTNER PRIVATO**

**ART. 16 - PENALI**

### **SEZIONE VI - GARANZIE E ASSICURAZIONI**

**ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA**

**SEZIONE VII - MONITORAGGIO E VICENDE DELLA CONVENZIONE**

**ART. 18 - POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLI DELLA FONDAZIONE**

**ART. 19 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI**

**ART. 20 - MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI DI *PERFORMANCE***

**SEZIONE VIII - CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 21 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL PARTNER  
PRIVATO**

**ART. 22 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA FONDAZIONE**

**ART. 23 - REVOCA**

**ART. 24 – RECESSO**

**ART. 25 – SCADENZA DELLA SPERIMENTAZIONE GESTIONALE**

**SEZIONE IX - ULTERIORI DISPOSIZIONI**

**ART. 26 - COMUNICAZIONI**

**ART. 27 - NORME ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA, PROTOCOLLI DI  
LEGALITÀ**

**ART. 28 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI  
FINANZIARI**

**ART. 29 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

**ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 31 - REGISTRAZIONE**

**ART. 32 - DIVIETO DI CESSIONE**

**ART. 33 - RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI  
LEGGE VIGENTI**

## SCHEMA DI CONVENZIONE

tra Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

e

[●]

di seguito denominati, rispettivamente, “**Parte**” al singolare, o, congiuntamente, “**Parti**”.

L’anno [●], il giorno [●] del mese di [●] sono comparsi:

la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, nella persona del Presidente *pro tempore*, Dott. Salvatore Albano, nato a Borgetto (PA) il 26 agosto 1959, (“**Fondazione**”)

e

[●], in persona del [●], nato/a a [●], il [●], il/la quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e rappresentanza di [●], con sede in [●], Via [●], n. [●], (P. IVA ●) (“**Partner privato**”).

## PREMESSO CHE

1. Saint Camillus International University of Health Sciences, per Statuto definibile anche “UniCamillus” e d’ora in avanti così per semplicità spesso indicata, ha presentato alla Fondazione, quale ente strumentale del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 174 e 193 del D.Lgs. n. 36/2023 (il “**Codice**”), una proposta ad iniziativa privata per l’avvio di una sperimentazione gestionale (la “**Sperimentazione Gestionale**”) ex art. 9-*bis* del D.Lgs. 502/1992 (la “**Proposta**”), articolata, in sintesi, in tre specifici filoni di intervento:

- a) **Ambito Assistenza clinica:** migliorare la qualità dell'assistenza clinica e dei servizi sanitari di ricovero e cura erogati dalla Fondazione, beneficiando del trasferimento di *know-how* del Partner privato per l'elaborazione di programmi di formazione finalizzati sia a promuovere la crescita professionale delle risorse interne alla Fondazione sia all'ingresso di nuovi medici e personale sanitario qualificato negli ambiti di neuroscienze, oncologia e chirurgia oncologica innovativa;
  - b) **Ambito Ricerca:** realizzazione di un centro di eccellenza di ricerca e alta specializzazione in materia di neuroscienze, oncologia, con *focus* particolare sulla chirurgia oncologica innovativa, tramite la definizione e attuazione di progetti di ricerca integrati e strettamente interconnessi con l'avvio dell'offerta formativa universitaria (lauree in medicina, scienze infermieristiche, fisioterapia, odontoiatria, ecc.) e post-universitaria (*master*, corsi, specializzazioni, assegni di ricerca) e con l'erogazione dell'assistenza sanitaria;
  - c) **Ambito Management Sanitario:** assumere un ruolo centrale nel panorama regionale relativamente al tema del *management* sanitario tramite l'introduzione all'interno della Fondazione di modelli e modalità operative e di gestione, che permettano di efficientare e massimizzare l'economicità dell'organizzazione, della qualità dei servizi erogati e della struttura nel suo complesso, e attraverso l'erogazione di corsi di formazione in tale ambito aperti a tutti gli attori del sistema sanitario.
2. La Proposta era corredata dai documenti richiesti dall'art. 193 del Codice, segnatamente:
- a) progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'articolazione della Sperimentazione Gestionale, comprensivo della specificazione delle caratteristiche della gestione ("**Progetto SG**");
  - b) bozza di convenzione, con annessa matrice dei rischi;

- c) piano economico-finanziario, asseverato, con evidenza delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta;
3. A seguito del procedimento di valutazione avviato dalla Fondazione la stessa *[eventualmente: previa introduzione delle modifiche richieste con [●] del [●], quest'ultima, con [●] del [●]/previo parere positivo espresso dalla Regione Siciliana sull'accREDITamento dei Corsi di Laurea n. [●] del [●]]*, ha dichiarato la fattibilità e l'interesse pubblico della Proposta, ponendo in approvazione Progetto SG e nominando, contestualmente, il Proponente come Promotore.
  4. Con determina a contrarre n. [●] del [●], la Fondazione ha indetto la procedura di gara, ai sensi dell'art. 193, comma 3 del Codice dei contratti pubblici con bando pubblicato sulla GUUE [●], e su [●] (la "**Gara**").
  5. Il [●] la Fondazione ha individuato come offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata da [●] *[In caso di esercizio del diritto di prelazione: il Promotore non risultato aggiudicatario ha esercitato, ai sensi dell'art. 193, comma 8 del Codice, il diritto di prelazione, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario]*.
  6. la Fondazione ha individuato definitivamente come aggiudicataria/o [●], come risulta da [●], in data [●].
  7. Il Partner privato ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, come dall'art. 17 della Convenzione, la garanzia definitiva, mediante [●].
  8. Il Partner privato ha provveduto a presentare idonea documentazione relativa al finanziamento degli investimenti previsti nel Progetto SG, impegnandosi a sottoscrivere il relativo contratto di finanziamento. *[Da non inserire qualora il Partner privato abbia dichiarato di ricorrere all'autofinanziamento o al finanziamento infra-gruppo]*.
  9. Ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della*

*legge 13 agosto 2010, n. 136” (il “Codice antimafia”), compiute le adeguate verifiche, la Fondazione dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione della presente Convenzione, giusta le informazioni antimafia rilasciate dalla competente Prefettura, il giorno [●], numero [●], allegate al presente atto alla lettera “[●]”.*

10. Le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare, mediante la Convenzione, la Sperimentazione Gestionale avente i contenuti specificati nel seguito.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## **SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1. La Convenzione regola i rapporti tra le Parti nell'ambito della Sperimentazione Gestionale. A valle dell'ingresso del Partner privato all'interno della compagine della Fondazione, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, la stessa disciplinerà a tutti gli effetti i rapporti intercorrenti tra la Fondazione e il Partner privato, costituendo la Convenzione regolamento interno della Fondazione medesima, fatti salvi gli ulteriori poteri in tema di stabilizzazione della stessa alla relativa scadenza.
2. In deroga a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Fondazione, le Parti convengono espressamente che qualsivoglia decisione riguardante direttamente o indirettamente inadempimenti imputabili al Partner privato (e alla Società di Scopo all'uopo costituita) nell'ambito della Sperimentazione Gestionale, accertati ai sensi della Convenzione, dopo l'eventuale ingresso dello stesso nella compagine della Fondazione, deve essere assunta dalla medesima con espresso obbligo di astensione dello stesso Partner privato dalle conseguenti votazioni del Consiglio di Amministrazione. Parallelamente, anche ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Convenzione, tutti i diritti e gli obblighi attribuiti e/o imputabili alla Fondazione in forza della Convenzione

medesima e della Sperimentazione Gestionale non si estendono in nessun modo al Partner privato e/o alla sua Società di Scopo, il quale è titolare dei diritti e risponde degli obblighi nei limiti espressi di quanto previsto dalla Convenzione, assumendosi i rischi ivi previsti.

3. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
4. Salvo ove diversamente indicato, nella Convenzione, i termini s'intendono riferiti a giorni naturali e consecutivi, da computarsi escludendo il primo e comprendendo l'ultimo, a meno che quest'ultimo non cada in un giorno non lavorativo, nel qual caso la scadenza è posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo.

## **ART. 2**

### **NORME APPLICABILI**

1. La Sperimentazione Gestionale è disciplinata dalla legge italiana e dalle norme dell'Unione europea, anche per quanto ivi non espressamente previsto. Ad essa si applicano le disposizioni richiamate nella Convenzione e nella documentazione volta all'aggiudicazione della Gara (la "**Documentazione di Gara**"), oltre che il Codice come recepito in Sicilia con la L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., dalla L.R. 12/2023 e da tutti i relativi provvedimenti attuativi e le fonti nazionali, regionali e comunali vigenti in materia.
2. In caso di contrasto, o non perfetta concordanza, tra le disposizioni della Convenzione e quelle contenute nel Progetto SG, prevalgono le disposizioni declinate in tale ultimo documento. In caso di contrasto, o non perfetta concordanza, tra le obbligazioni previste nella Convenzione o nel Progetto SG, e quelle indicate nell'offerta presentata in Gara (l'**"Offerta"**), prevalgono le disposizioni dell'Offerta.
3. In caso di contrasto tra la Convenzione e lo Statuto ed il Regolamento interno della Fondazione, prevalgono le disposizioni della Convenzione.

### **ART. 3**

#### **CONDIZIONI GENERALI**

1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
2. Il Partner privato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:
  - a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti al fine di dare completa attuazione alla Sperimentazione Gestionale;
  - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali, non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c) è in possesso, al momento della stipula della Convenzione, di tutte le specifiche competenze necessarie per dare attuazione alla Sperimentazione Gestionale;
  - d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Partner privato, né di ciascuno dei soci, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;
  - e) non esistono motivi ostativi alla stipula della Convenzione.
3. Alla data di stipula della Convenzione, la Fondazione garantisce che non sussistono vincoli ostativi allo svolgimento delle attività concernenti la Sperimentazione Gestionale, come previste nel Progetto SG e sussistono le condizioni per la realizzazione della stessa.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla Sperimentazione Gestionale.

## **ART. 4**

### **OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE GESTIONALE**

1. La Convenzione ha ad oggetto l'attuazione della Sperimentazione Gestionale, secondo quanto previsto all'interno del Progetto SG, in aderenza con quanto richiamato nelle premesse e nel rispetto dei successivi sviluppi ed affinamenti progettuali, con le migliorie previste in Offerta (la "**Progettazione**"), previa realizzazione di un polo universitario privato secondo quanto previsto nel Progetto SG (il "**Polo Universitario**"), con oneri a carico del Partner privato e nel rispetto del cronoprogramma ivi previsto (il "**Cronoprogramma**") e della normativa applicabile in materia. Si precisa che la realizzazione e la gestione del Polo Universitario resta attività di esclusiva competenza e responsabilità del Partner privato. Le Parti convengono espressamente che la realizzazione del Polo Universitario, nei termini descritti dalla Convenzione, costituisce presupposto indefettibile per l'attuazione a pieno regime della Sperimentazione Gestionale. Il Polo Universitario pur essendo propedeutico a quest'ultima nei termini anzidetti, rimane, comunque, espressamente separato sotto il profilo procedimentale, tecnico-operativo ed economico finanziario dal perimetro tecnico, gestionale, amministrativo, economico-finanziario, ecc. della Sperimentazione Gestionale tranne che per quelle attività di ricerca e didattica svolte all'interno del Polo medesimo imputabili a beneficio della Sperimentazione stessa, secondo quanto previsto nel Progetto SG.
2. Tutte le attività incluse nella Sperimentazione Gestionale, devono essere realizzate in conformità alle previsioni della Convenzione, della Documentazione di Gara e dell'Offerta e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.
3. Il Partner privato garantisce e manleva, completamente, la Fondazione contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della Sperimentazione Gestionale.

Sono, in ogni caso, a carico del Partner privato tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

4. Rientrano nella Sperimentazione Gestionale solo le prestazioni espressamente indicate nella Convenzione, nel Progetto SG, nella Progettazione, nonché nell'Offerta.
5. Il valore della Sperimentazione Gestionale è determinato nel piano economico-finanziario allegato alla Convenzione (il **"PEF contrattuale"**) da intendersi quale montante dei ricavi complessivi stimati del Partner privato relativi alle attività rientranti nella Sperimentazione Gestionale, in tutte le relative componenti e degli investimenti posti a suo carico per l'intera durata della Sperimentazione stessa.

## **ART. 5**

### **DURATA DELLA SPERIMENTAZIONE GESTIONALE**

1. La Sperimentazione Gestionale ha la durata complessiva di [●] anni, decorrenti dalla data del Verbale di consegna generale, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione.
2. La scansione temporale delle varie attività rientranti nel perimetro della Sperimentazione Gestionale deve avvenire nel rispetto del Cronoprogramma, salvo le modifiche/integrazioni concordate espressamente dalle Parti.

## **SEZIONE II - CONDIZIONI E MODALITÀ DI RIEQUILIBRIO**

### **ART. 6**

#### **PRESUPPOSTI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E ALLOCAZIONE DEI RISCHI**

1. La disciplina della Sperimentazione Gestionale si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico-Finanziario, cristallizzato nel PEF contrattuale, sulla base dei presupposti, degli indici e delle condizioni ivi previsti e di quanto espressamente previsto dalla Convenzione.

2. Il Partner privato assume su di sé il rischio operativo, costituito, in particolare, da:
  - a) assunzione di tutti i rischi di investimento legati all'avvio ed alla gestione delle attività di ricerca previste nel Progetto SG dei propri strutturati all'interno del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia da realizzarsi all'interno del Polo Universitario, oltre a quelli connessi alla realizzazione e gestione del Polo medesimo, senza alcuna certezza in merito al recupero degli stessi e dei correlati costi operativi, non essendo previsti corrispettivi o altre forme di manleva a carico della Fondazione;
  - b) assunzione da parte del Partner privato dei rischi collegati al rispetto delle tempistiche da esso dipendenti indicate nel Cronoprogramma, sia lato ricerca, che in relazione agli specifici obiettivi lato *management* sanitario;
  - c) assunzione da parte del Partner privato di tutti i rischi legati alle *performance* della Sperimentazione Gestionale secondo quanto riportato nell'art. 16 della Convenzione.
3. L'Equilibrio Economico-Finanziario della Sperimentazione Gestionale, declinato negli indicatori di equilibrio di cui all'art. 7 della Convenzione, si basa sui seguenti elementi:
  - a) durata della Sperimentazione Gestionale;
  - b) valore degli investimenti;
  - c) costi operativi di gestione;
  - d) ricavi stimati nel PEF contrattuale.

## **ART. 7**

### **MODALITÀ DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

1. Gli elementi indicati all'art. 6 della Convenzione costituiscono i presupposti dell'Equilibrio Economico-Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è espresso dai seguenti indicatori di equilibrio, contenuti nel PEF contrattuale:
  - a) TIR Operativo, pari a Euro [●];
  - b) durata della Sperimentazione Gestionale, pari a [●] (●) anni.
3. Qualora si riscontri una variazione/lesione dell'equilibrio e ferma restando la permanenza dei rischi allocati in capo al Partner privato, le Parti convengono di procedere alla revisione del PEF contrattuale, qualora si determini uno scostamento negativo sul reddito operativo stimato nel PEF contrattuale maggiore o uguale al 30%, e della Convenzione.
4. Si procede, inoltre, alla revisione del PEF contrattuale qualora ricorrano le seguenti fattispecie:
  - a) gli eventi di Forza Maggiore. Nelle cause di Forza Maggiore sono ricompresi, in via esemplificativa, i seguenti eventi: calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, atti di terrorismo, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locali sia nazionali o extra-nazionali, ivi incluse leggi, ordinanze, norme e regolamenti, siano validi o non validi, e qualsiasi altra evenienza simile o differente;
  - b) circostanze imputabili alla Fondazione;
  - c) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di attuazione delle attività ricomprese nella Sperimentazione Gestionale.
5. Resta, altresì, inteso l'obbligo di procedere al riequilibrio del PEF contrattuale qualora, in relazione alle attività di ricerca, a partire dall'anno successivo all'avvio della fase a regime della Convenzione, di cui al relativo art. 10 comma 4, e per ciascun biennio successivo, non si siano ottenute risorse finanziarie da bandi per i progetti di ricerca a copertura, almeno, dell'80% dei costi stimati per l'esecuzione delle relative attività previste nel biennio successivo. Resta, altresì, inteso che in relazione alle

attività correlate alla c.d. “*offerta formativa*” (comprensiva dei relativi costi), i *master* saranno attivati soltanto nel caso in cui si sia raggiunta una capienza dell'80% dei posti disponibili. In relazione alle attività relative all'assistenza clinica, le Parti convengono di procedere al riequilibrio del PEF contrattuale qualora i ricavi, complessivamente considerati, relativi alle attività riguardanti l'endocrinochirurgia, la neurologia e la chirurgia oncologica ginecologica siano inferiori, sull'anno, all'80% delle stime previste nel PEF contrattuale.

6. Al verificarsi di una variazione dell'equilibrio, dovuta a una delle fattispecie, di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, al fine di avviare la relativa procedura di revisione, il Partner privato ne dà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato la variazione dell'equilibrio, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:
  - a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
  - b) PEF revisionato, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
  - c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
  - d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF revisionato.
7. La revisione è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno, o più, e che hanno determinato la variazione dell'equilibrio.
8. In tutti i casi di revisione del PEF contrattuale, verrà costituito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle Parti che dovrà riunirsi con periodicità settimanale e giungere ad una valutazione conclusiva in ordine alle misure volte a consentire il riequilibrio del PEF. Se le Parti non trovano accordo sulla revisione entro 30 (trenta) giorni, le Parti possono

recedere dalla Convenzione. In tal caso, si applica l'art. 24 della Convenzione.

### **SEZIONE III - OBBLIGAZIONI DEL PARTNER PRIVATO E DELLA FONDAZIONE**

#### **ART. 8**

##### **OBBLIGAZIONI DEL PARTNER PRIVATO**

1. Il Partner privato ha l'obbligo di garantire, a proprie spese e nei termini previsti dalla Convenzione, l'attuazione della Sperimentazione Gestionale, nel rispetto dei KPI (per quanto riportato all'art.16 della Convenzione) e delle tempistiche dettagliate nel Progetto SG, nell'Offerta e secondo quanto previsto PEF contrattuale.
2. Il Partner privato si obbliga, altresì, a:
  - a) entrare nella compagine della Fondazione ai sensi dell'art. 10 della Convenzione a titolo di Socio Fondatore;
  - b) presentare agli organi competenti il progetto di realizzazione e gestione del Polo Universitario secondo quanto previsto nel Progetto SG e nel rispetto del Cronoprogramma con oneri integralmente a suo carico;
  - c) realizzare il Polo Universitario;
  - d) previa costituzione della Società di Scopo mettere al servizio della Sperimentazione Gestionale tutto il personale, i mezzi, le attrezzature necessarie al conseguimento degli obiettivi strategici individuati nel Progetto SG, con oneri a suo carico, secondo quanto previsto nel Progetto SG e nella Progettazione;
  - e) nominare, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della Convenzione, un responsabile della Sperimentazione Gestionale, interlocutore unico del RUP;
  - f) fornire tempestivamente alla Fondazione, anche su supporto elettronico, la documentazione, le informazioni e le notizie comunque

utili alla verifica del rispetto da parte del Partner privato degli obblighi posti dalla Convenzione;

- g) fornire al RUP tutti i chiarimenti richiesti;
- h) partecipare alle visite che il RUP e/o suoi incaricati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
- i) informare tempestivamente la Fondazione in relazione a: i) ogni circostanza o evento tali da comportare ritardi o inefficienze rispetto all'attuazione della Sperimentazione Gestionale; ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della presente Convenzione; iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Partner privato ai sensi del contratto di finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dal Partner privato ovvero per l'esercizio da parte dei finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Partner privato o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel contratto di finanziamento, a carico del Partner privato; iv) le controversie, i procedimenti giurisdizionali, avanti a qualsiasi giurisdizione, da parte o nei confronti del Partner privato e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione; v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Convenzione ovvero sulla capacità del Partner privato di adempiervi; vi) inviare semestralmente adeguate informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Convenzione, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte della Fondazione.
- j) assicurare l'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione delle attività ad esso demandate per come tassativamente individuate nel Progetto SG e nella Progettazione.

3. Il Partner privato è, altresì, responsabile:

- a) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati alla Fondazione o ai suoi dipendenti o a terzi, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività eseguite nell'ambito della Sperimentazione Gestionale, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del contratto;
- b) del rispetto verso i propri dipendenti di tutte le prescrizioni risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e sicurezza sul luogo di lavoro, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. È obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'ambito della Sperimentazione Gestionale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti. La Fondazione risulta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto sopra, con riferimento anche al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

4. In relazione all'esecuzione delle specifiche attività ricomprese nel perimetro della Sperimentazione Gestionale e con espressa esclusione delle attività di cui al presente art. 8 comma 2, lett. a), b) e c), il Partner privato costituisce una Società di Scopo, ai sensi dell'art. 194 del Codice responsabile di tutte le attività e prestazioni incluse nella Sperimentazione Gestionale medesima.

5. In particolare:

- a) la Società di Scopo ha un capitale sociale di euro [*indicare la cifra in cifre e in lettere*] interamente sottoscritto e versato nella misura del [●]% [*indicare in cifre e in lettere*];
- b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Scopo è così suddivisa tra i soci: - (*nome del Socio*) [●] (quota % di partecipazione); - (*nome del Socio*) [●] (quota % di partecipazione); - (*nome del Socio*) [●] (quota % di partecipazione);

6. Il partner privato si impegna, altresì, a:
- a) comunicare la composizione sociale della Società di Scopo, quale risulta dal libro dei soci o da visura camerale aggiornata;
  - b) trasmettere alla Fondazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio;
  - c) conservare i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Gara.
7. L'eventuale modifica delle quote di partecipazione nella Società di Scopo è consentita entro i limiti di cui all'art. 194 del Codice. In ogni caso, la variazione della compagine sociale è subordinata al consenso formale della Fondazione.
8. In conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 194 del Codice, i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla Società e a garantire il buon adempimento degli obblighi correlati all'attuazione della Sperimentazione Gestionale sino alla positiva conclusione della stessa.
9. L'ingresso nel capitale sociale della Società di Scopo e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori, finanziatori, ecc. che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono, tuttavia, avvenire in qualsiasi momento e sono oggetto di sola comunicazione alla Fondazione.

## **ART. 9**

### **OBBLIGAZIONI DELLA FONDAZIONE**

1. La Fondazione:
- a) assume l'obbligo di mettere a disposizione del Partner privato/Società di Scopo le strutture necessarie all'attuazione della Sperimentazione Gestionale, assicurando i conseguenti diritti di utilizzo a titolo gratuito, liberi da vincoli e oneri - contrattuali, o di altro tipo - che possano impedire, ostacolare, ridurre, o rendere più onerosa la realizzazione della Sperimentazione Gestionale secondo le tempistiche previste nel

Cronoprogramma e in aderenza con quanto previsto nel Progetto SG e nella Progettazione;

- b) compiere, nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma articolato nel Progetto SG, tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie o utili all'attuazione della Sperimentazione Gestionale;
- c) garantire al Partner privato, per l'intera durata della Convenzione, il libero accesso ai luoghi di sua proprietà ed alle attrezzature ed apparecchiature ivi contenute connesse all'attuazione della Sperimentazione Gestionale, secondo quanto previsto nel Progetto SG e nella Progettazione;
- d) farà tutto quanto necessario per assicurare il perseguimento della Sperimentazione Gestionale, esercitando tutti i poteri ad essa attribuiti compresa a titolo esemplificativo l'emissione o adozione di tutti i certificati, permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni, atti, provvedimenti, concessioni o licenze, nonché il conseguimento di ogni altra autorizzazione fornendo altresì tutto il necessario supporto;
- e) si obbliga a mettere a disposizione del Partner privato tutto quanto necessario all'attuazione della Sperimentazione Gestionale in termini di personale, mezzi, beni e attrezzature.

La Fondazione è tenuta ad espletare ogni attività diretta al conseguimento dell'oggetto della Convenzione, tra cui l'assunzione di atti e provvedimenti necessari alla corretta esecuzione della Sperimentazione Gestionale, nonché a fornire la propria collaborazione al Partner privato, laddove richiesta, ai fini del conseguimento delle autorizzazioni necessarie a tal fine, e a porre in essere le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni stesse.

2. La Fondazione è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Partner privato o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Convenzione.

3. La Fondazione è titolare dei poteri di controllo sull'attuazione della Sperimentazione Gestionale e, pertanto, previa comunicazione al Partner privato, potrà esercitare le forme di verifica e controllo che riterrà opportune in merito all'accertamento del corretto andamento della Sperimentazione Gestionale.
4. A tal fine, è istituito il sistema di monitoraggio, di cui all'art. 20 della Convenzione.

#### **SEZIONE IV – FASE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE GESTIONALE**

##### **ART. 10**

##### **AVVIO DELL'ESECUZIONE**

1. Dopo 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il Partner privato deve procedere alla sottoscrizione di apposito atto (l'“**Atto d'Obbligo**”), funzionale ad entrare nella compagine della Fondazione a titolo di Socio Fondatore, impegnandosi a:
  - a) contribuire alla realizzazione delle finalità della Fondazione indicate nello Statuto, mettendo a disposizione le proprie conoscenze scientifiche e le capacità professionali per il miglior perseguimento delle finalità e della *mission* della Fondazione;
  - b) contribuire al patrimonio della Fondazione nelle forme e nelle modalità indicate nello Statuto, in relazione alle sole attività riguardanti la Sperimentazione Gestionale ed esclusivamente nei limiti di cui alla successiva lettera c);
  - c) versare un contributo economico iniziale pari a euro un milione o a conferire beni mobili/immobili/apparecchiature e/o altri beni immateriali suscettibili di valutazione economica (il cui valore deve essere accertato sulla base di una perizia di stima prodotta dal Partner privato ed approvata dalla Fondazione), di pari valore in aderenza con le previsioni dello Statuto e del Regolamento della Fondazione. In caso di versamento, vincolato alle finalità della

Sperimentazione Gestionale, lo stesso potrà essere prestato tramite fideiussione bancaria/assicurativa o tramite versamenti dilazionati nel tempo da completarsi entro la conclusione della fase di cui al comma 2 del presente articolo, fermi restando gli obblighi di effettuare gli investimenti previsti nel Progetto SG nei termini previsti dal relativo cronoprogramma;

- a) garantire la presenza di un membro nel Consiglio di Amministrazione, con i requisiti previsti dallo Statuto;
  - b) Fermo quanto previsto alle lettere precedenti che supera qualsiasi altra norma e/o disposizione volta a regolare il funzionamento della Fondazione, il Partner privato accetta le disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno della Fondazione.
2. Dopo l'ingresso del Partner privato nella compagine della Fondazione si avvia, previa sottoscrizione del verbale di consegna (il "**Verbale di consegna generale**"), la fase transitoria della Sperimentazione Gestionale nel corso della quale sono assicurate le specifiche attività indicate nel Progetto SG e nel PEF contrattuale (la "**Fase Transitoria**").
  3. Dalla sottoscrizione del Verbale di consegna generale decorre il termine di durata della Sperimentazione Gestionale di cui all'art. 5 della Convenzione
  4. A valle della stipula della Convenzione, inoltre, il Partner farà tutto quanto necessario ed in suo potere per: a) ottenere il provvedimento autorizzativo regionale ex D.M. n. 289 del 25 marzo 2021; b) avviare il procedimento di accreditamento dei corsi di laurea da attivare all'interno del Polo Universitario presso il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ai sensi del D.Lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012; (complessivamente, il "**Procedimento di accreditamento**").

Dall'emissione dei provvedimenti che danno atto della positiva conclusione del Procedimento di accreditamento, termina la Fase Transitoria e inizia a decorrere la fase a regime della Sperimentazione Gestionale, nel corso della quale il Partner privato eroga le attività

dettagliate nel Progetto SG e nella Progettazione, nel rispetto di quanto indicato nel PEF contrattuale (la “**Fase a Regime**”).

5. Resta espressamente inteso che qualora: a) il Procedimento di accreditamento avesse esito negativo; b) il Procedimento medesimo non si concludesse positivamente entro il 15 giugno 2024; c) per qualsiasi altro motivo non si possa attivare il Polo Universitario; il Partner privato, salvo diverso accordo tra le Parti, potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 24 della Convenzione con la conseguente cessazione della Sperimentazione Gestionale e con conseguente recesso del Partner privato dalla compagine della Fondazione, fermo il diritto di quest’ultima, nelle succitate ipotesi, di procedere all’esclusione del Partner privato. In tale caso, salvo diverso accordo tra le Parti, tutti gli obblighi a carico del Partner privato decadranno di conseguenza senza nessun onere per il medesimo, con automatica cessazione di ogni effetto derivante dalla Convenzione e con obbligo di restituzione, in capo alla Fondazione, degli eventuali conferimenti *medio tempore* effettuati, preordinati all’attuazione della Sperimentazione Gestionale.
6. In ogni caso, fermo quanto previsto ai commi che precedono, le Parti possono decidere di comune accordo, di dare corso alla Sperimentazione Gestionale (rimodulandone il perimetro tecnico-operativo ed economico-finanziario ed i conseguenti obblighi gravanti sulle Parti) o altre forme di partnership, anche prescindendo dalla realizzazione del Polo Universitario.

## **ART. 11**

### **PROGETTAZIONE**

1. Il Partner privato, d’intesa, con la Fondazione dovrà effettuare tutti gli approfondimenti necessari, sulla scorta di quanto precisato in Offerta, volti ad affinare e sviluppare, nell’ambito della Progettazione, il Progetto SG in relazione a tutti gli ambiti di interventi ivi previsti dettagliando in maniera puntuale le tempistiche di avvio delle prestazioni nell’ambito

della Fase Transitoria e di quella a Regime, in linea con quanto previsto nel Progetto SG e nell'Offerta.

2. Il Partner privato si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla Progettazione.
3. Per la Progettazione, il Partner privato, a propria cura e spese, assume l'obbligo di:
  - a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto delle aree e pertinenze nella disponibilità della Fondazione da utilizzare ai fini dell'attuazione della Sperimentazione Gestionale e per la corretta redazione degli elaborati progettuali;
  - b) redigere, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal Verbale di consegna generale, il progetto esecutivo della Sperimentazione Gestionale, sulla base del Progetto SG, ossia la Progettazione, secondo quanto indicato nella Convenzione, nella Documentazione di Gara, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili da sottoporre all'approvazione da parte della Fondazione;
  - c) sottoporre al RUP, per la verifica, necessaria ai fini dell'approvazione da parte della Fondazione, il progetto definitivo-esecutivo corredato dalle autorizzazioni eventualmente necessarie;
  - d) adeguare il progetto definitivo-esecutivo, alle prescrizioni, e/o osservazioni, formulate dalla Fondazione, o da altri organismi preposti all'approvazione medesima.

## **ART. 12**

### **PARERI, AUTORIZZAZIONI, CONSENSI E APPROVAZIONE**

1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte della Fondazione spetta al Partner privato attivarsi – in proprio, o in nome e per conto della Fondazione – per ottenere le autorizzazioni necessarie per dare esecuzione alla Sperimentazione Gestionale.

2. Il progetto esecutivo è approvato dalla Fondazione entro il termine complessivo di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla consegna, da parte del Partner privato.
3. L'approvazione da parte della Fondazione include tutte le necessarie verifiche tecniche, scientifiche, sanitarie e amministrative, comprese le autorizzazioni. Tale termine è interrotto nelle ipotesi in cui si renda necessario modificare, o integrare, il progetto elaborato dal Partner privato.
4. Tutti gli atti, gli oneri e le incombenze correlate al Procedimento di accreditamento restano di esclusiva competenza del Partner privato.

### **ART. 13**

#### **FASE TRANSITORIA E FASE A REGIME DELLA SPERIMENTAZIONE GESTIONALE**

1. In relazione alle modalità di gestione della Fase Transitoria e della Fase a regime della Sperimentazione Gestionale ed al dettaglio delle relative attività, si rinvia a quanto dettagliatamente previsto nel Progetto SG e nella Progettazione, con le migliorie previste nell'Offerta.

### **ART. 14**

#### **FORZA MAGGIORE**

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne deve dare immediata comunicazione scritta all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte deve, altresì, indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individuano, in contraddittorio, le possibili azioni comuni di risoluzione e/o mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.
3. Laddove l'evento di Forza Maggiore provochi una lesione dell'equilibrio, si applica l'art. 7 della Convenzione.

4. Nel caso di un evento di Forza Maggiore tale da determinare una sospensione delle attività concernenti la Sperimentazione Gestionale, totale e/o parziale per un periodo fino a 30 (trenta) giorni, il Partner privato avrà diritto ad un'automatica proroga del termine di durata della Sperimentazione Gestionale. Qualora invece, la sospensione si protragga per oltre 30 (trenta) giorni e fino ai 180 (centottanta) giorni, il Partner privato potrà anche richiedere la rideterminazione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario, con le modalità di cui all'art. 7 della Convenzione. In caso di Forza Maggiore protratta per più di 180 (centottanta) giorni, ciascuna delle Parti può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 24 della Convenzione.

## **SEZIONE VIII – RICAVI E PENALI**

### **ART. 15**

#### **RICAVI E INVESTIMENTI DEL PARTNER PRIVATO**

1. Nell'ambito della Sperimentazione Gestionale il Partner privato ha diritto ad incassare tutti gli importi ricompresi nelle voci di ricavo indicate nel PEF contrattuale – ivi inclusi tutti gli importi compresi in dette voci di ricavo che la Fondazione dovesse ricevere da soggetti terzi con conseguente obbligo di riconoscerli al Partner privato – assumendo l'obbligo di sostenere tutti i correlati costi operativi.
2. Il Partner privato assume l'obbligo di riconoscere alla Fondazione le percentuali indicate nel PEF contrattuale per la messa a disposizione di infrastrutture e strumentazione, necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto SG.
3. Nell'ambito della Sperimentazione Gestionale il Partner privato ha l'obbligo di effettuare tutti gli investimenti indicati nel PEF contrattuale, nel Progetto SG e nella Progettazione.
4. Ad eccezione dei beni ed attrezzature messi a disposizione dalla Fondazione nell'ambito della Sperimentazione Gestionale, non è prevista nessun'altra forma di contribuzione pubblica.

## **ART. 16**

### **PENALI**

1. Il Partner privato è responsabile di ogni ritardo e inadempimento a lui imputabile nel corso della Sperimentazione Gestionale, in relazione alla mancata, inesatta o intempestiva esecuzione delle attività ad esso affidate, funzionali al raggiungimento dei KPI indicati di seguito.
2. In relazione all'esecuzione intempestiva, la Fondazione applica per ciascuna prestazione e per ogni giorno di ritardo rispetto al Cronoprogramma (e a quello di dettaglio accluso alla Progettazione secondo le sequenze di avvio delle prestazioni ivi identificate) una penale giornaliera forfettaria pari a 50,00 euro. In relazione al mancato raggiungimento delle soglie dei KPI sono applicate le seguenti penali.

#### **A. Assistenza clinica**

<b>KPI</b>	<b>OBBLIGAZIONI PARTNER PRIVATO</b>	<b>VALORE DELLA PENALE</b>
<b>Neurologia</b>	Numero di trials farmacologici attivi – 5	Numero di trials inferiore alla soglia indicata: Euro 1.000,00 per ogni unità in meno rispetto alla soglia (5).

<b>Endocrinochirurgia</b>	Numero Interventi su Tiroide e Paratiroidi – 150/anno	Numero di interventi inferiore del 30% della soglia (150/anno) Euro 2.000 Numero di interventi inferiore del 70% della soglia (150/anno) Euro 5.000; Penali non cumulabili
<b>Chirurgia oncologica ginecologica</b>	Numero Interventi su apparato riproduttivo femminile – 50/anno	Numero di interventi inferiore del 30% della soglia (50/anno) Euro 2.000 Numero di interventi inferiore del 70% della soglia (50/anno) Euro 5.000; Penali non cumulabili
<b>Specialista generale in Chirurgia</b>	Numero Interventi da primo o secondo operatore – 50/anno	Numero di interventi inferiore del 30% della soglia (50/anno) Euro 2.000 Numero di interventi inferiore del 70% della soglia (50/anno) Euro 5.000; Penali non cumulabili

## B. Ricerca

<b>KPI</b>	<b>OBBLIGAZIONI PARTNER PRIVATO</b>	<b>VALORE DELLA PENALE</b>
<b>Pubblicazioni</b>	I ricercatori del Partner privato dedicheranno almeno il 30% del loro tempo alla ricerca finalizzata alle pubblicazioni	Per ogni violazione accertata: Euro 2.000,00
<b>Finanziamenti</b>	Il Partner privato istituirà insieme alla Fondazione Giglio un Grant Office	Euro 5.000,00 (nel caso l'impegno non sia rispettato per motivi imputabili al Partner privato)
<b>Partecipazione a corsi di specializzazione/ formazione</b>	Il Partner privato investirà le risorse (come indicato dal PEF) per promuovere la nuova offerta formativa	Per ogni violazione accertata: Euro 2.000,00
<b>Numero di iniziative convegnistiche, seminariali, ecc.</b>	Il Partner privato metterà a disposizione il proprio network nazionale ed internazionale per promuovere le iniziative convegnistiche, seminariali, ecc.	Per ogni violazione accertata: Euro 2.000,00

### C. Management sanitario

KPI	OBBLIGAZIONI PARTNER PRIVATO	VALORE DELLA PENALE
<b>Formazione</b>	Saranno previste delle risorse del Partner privato o risorse esterne del network dello stesso che dedicheranno un minimo di 250 ore formative in ambito management sanitario al personale della Fondazione	Euro 5.000,00 (nel caso l'impegno non sia rispettato per motivi imputabili al Partner privato)
<b>Attività marketing e promozione</b>	Investimento iniziale non inferiore a Euro 20.000 ed un investimento continuo in promozione e marketing per un valore pari al 10% dei ricavi attesi da master.	Per ogni violazione accertata: Euro 2.000,00
<b>Partecipazione a master e corsi di formazione postlaurea</b>	Il Partner privato includerà nell'offerta formativa un programma di Master e corsi di perfezionamento in ambito management sanitario	Per ogni violazione accertata: 2.000,00 Euro

3. Fermo restando l'avvio delle prestazioni a partire dal Verbale di consegna generale, secondo quanto previsto nel Progetto SG, nel Cronoprogramma, nel PEF contrattuale e nel rispetto del cronoprogramma di dettaglio accluso alla Progettazione, il monitoraggio dei KPI e l'applicazione delle correlate penali avverranno a partire dall'avvio della Fase a Regime.
4. Il RUP, verificato il mancato raggiungimento dei KPI, con le modalità previste dall'art. 20 della Convenzione e con le decorrenze previste nel Progetto SG/Progettazione, o l'inadempimento a specifici obblighi contrattuali, o di legge, comunica al Partner privato, con le modalità di cui all'art. 26 della Convenzione, l'avvenuto inadempimento e la misura della penale.
5. Ove il Partner privato non contesti l'applicazione e la misura della Penale, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale, saranno corrisposti dal Partner privato alla Fondazione. Resta ferma la facoltà della Fondazione, ai fini dell'incameramento dei predetti importi di rivalersi sulla garanzia di cui all'art. 17 della Convenzione.
6. Ove il Partner privato contesti, nel termine indicato al comma 4 del presente articolo, l'applicazione e/o la misura della penale, il RUP lo convoca entro 3 (tre) giorni dall'avvenuta contestazione e promuove l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il RUP procede in ogni caso all'irrogazione della penale.
7. Qualora, a seguito dell'inadempimento del Partner privato, si renda necessario l'intervento sostitutivo della Fondazione, l'entità della penale è maggiorata di una percentuale pari al 10% (dieci per cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato.

## **SEZIONE VI - GARANZIE E ASSICURAZIONI**

### **ART. 17**

#### **GARANZIA DEFINITIVA**

1. Le Parti danno atto che il Partner privato, ha provveduto a costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice, con [●] parametrata al solo valore delle prestazioni erogabili nel corso della Fase Transitoria. A conclusione di tale Fase ed allo svincolo della correlata garanzia, il Partner privato provvederà a prestarne una *ex novo* a garanzia delle prestazioni erogabili nel corso della Fase a Regime.
2. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato, o inesatto, adempimento delle prestazioni collegate all'attuazione della Sperimentazione Gestionale.
3. La garanzia definitiva, di cui al comma 1 del presente articolo, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Fondazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Partner privato, del documento di pagamento relativo, presentato dal Partner privato, regolarmente vistato dalla Fondazione, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione o in alternativa documentazione proveniente direttamente dalla Fondazione atta a dimostrare e comprovare l'adempimento del Partner privato. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla Fondazione, previa deduzione di eventuali crediti verso il Partner privato derivanti dalla Convenzione, a seguito della positiva verifica finale dei KPI raggiunti per ciascuna fase. In ogni caso si procede allo svincolo immediato dalla garanzia prestata qualora il Procedimento di accreditamento avesse esito negativo.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di inadempimenti imputabili al Partner privato, il Partner privato deve

provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Fondazione.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente del presente articolo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione, previa comunicazione al Partner privato, con le modalità di cui all'art. 26 della Convenzione.
6. Il Partner privato si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite, anche in relazione alla gestione/custodia dei beni mobili o immobili messi a disposizione dalla Fondazione nell'ambito della Sperimentazione Gestionale

## **SEZIONE VII - MONITORAGGIO E VICENDE DELLA SPERIMENTAZIONE GESTIONALE**

### **ART. 18**

#### **POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLI DELLA FONDAZIONE**

1. La Fondazione, anche attraverso le verifiche sull'esecuzione effettuate del RUP esercita il potere di vigilanza e provvede ad effettuare i controlli, finalizzati alla verifica della corretta attuazione della Sperimentazione Gestionale, attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'art. 20 della Convenzione.
2. Si applicano gli artt. 114, 115 e 116 del Codice ove compatibili.

### **ART. 19**

#### **SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI**

1. La Fondazione attraverso il RUP e il Direttore dell'Esecuzione, nominato dalla Fondazione prima della stipula della Convenzione, accerta la rispondenza del livello delle prestazioni a quanto previsto nel Progetto SG/Progettazione, e, in particolare ai KPI, tramite l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni, verificando, altresì, la coerenza con l'esecuzione rispetto alla conformità alle prescrizioni di

legge ed a quanto previsto dalla Convenzione, dalla Documentazione di Gara, compresa l'Offerta, e dagli allegati da essa richiamati.

2. Il monitoraggio è, altresì, svolto sulla base di *report* (semestrali), elaborati dal Partner privato, sull'andamento della Sperimentazione Gestionale e sulle eventuali problematiche sorte nel corso del suo svolgimento.
3. I *report* di cui al periodo che precede sono altresì necessari per verificare la costante sostenibilità economico-finanziaria della Sperimentazione Gestionale, anche nell'ottica di individuare preventivamente tutti gli strumenti (rimodulazione dei costi, modifica delle tempistiche di avvio delle attività, ecc.) atti a prevenire ipotesi di disequilibrio del PEF contrattuale.

## **ART. 20**

### **MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI DI *PERFORMANCE***

1. Le Parti, contestualmente al Verbale di consegna generale, nominano una commissione paritetica a tre membri (ciascuna parte nomina un membro e il terzo è nominato di comune accordo) alla quale viene attribuita l'attestazione delle misure dei KPI indicati nel Progetto SG.
2. La suddetta commissione avrà, quindi, il compito di verificare, nel rispetto del principio del contraddittorio, i risultati conseguiti secondo i periodi di misurazione indicati nel Progetto SG.

## **SEZIONE VIII - CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

### **ART. 21**

#### **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL PARTNER PRIVATO**

1. Qualora la Convenzione sia risolta per inadempimento del Partner privato, trova applicazione l'art. 1453 Cod. Civ.
2. La Fondazione può, inoltre, dar luogo alla risoluzione della Convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ., comunicata per iscritto al Partner privato, con l'attribuzione di un

termine per l'adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a giorni 60 (sessanta), in caso di:

- a) sussistenza dei presupposti per disporre l'esclusione del Partner privato dalla compagine della Fondazione ai sensi dello Statuto e del Regolamento.
  - b) riscontro di gravi vizi nella fase di esecuzione;
  - c) conclamata insolvenza del Partner privato, ovvero ove sia dichiarato il fallimento dello stesso eccetto il caso in cui risulti applicabile quanto previsto dal Codice;
  - d) applicazione di penali e decurtazioni per un importo che supera il 10% (dieci per cento) del valore dei ricavi totali stimati nel PEF contrattuale;
  - e) perdita, da parte del Partner privato, dei requisiti previsti nella Documentazione di Gara;
  - f) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
  - g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro e/o contributive;
  - h) mancata attivazione, da parte del Partner privato, di una delle coperture assicurative, previste per legge e ai sensi della Convenzione.
3. In caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Partner privato, la Fondazione ha il diritto di incamerare la garanzia di cui all'art. 17 della Convenzione senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento possa dar luogo per il risarcimento dei danni - anche di immagine - eventualmente arrecati anche alla Regione Siciliana.
4. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di risoluzione del contratto previste dal codice civile, nel caso di violazioni degli obblighi contrattuali, diverse rispetto a quelle indicate tra le cause di risoluzione espressa, il mancato adeguamento a seguito di tre diffide inviate dalla Fondazione costituisce inadempimento di non scarsa importanza.

5. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la Convenzione si intende risolta di diritto, a prescindere da ogni ulteriore valutazione in ordine alla gravità e all'importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Partner privato a titolo di rimborso e/o di indennizzo.
6. La risoluzione della Convenzione per inadempimento del Partner privato comporta l'esclusione del medesimo dalla compagine della Fondazione secondo quanto previsto dallo Statuto e dal relativo Regolamento.

## **ART. 22**

### **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA FONDAZIONE**

1. Si procede alla risoluzione della Convenzione per inadempimento della Fondazione quando quest'ultima non è in grado di ottemperare alle obbligazioni assunte nei confronti del Partner privato, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Convenzione.
2. Qualora la Convenzione sia risolta per inadempimento della Fondazione, ovvero sia dalla stessa revocata per motivi di pubblico interesse, non imputabili al Partner privato, la Fondazione deve corrispondere al Partner privato:
  - a) il valore degli interventi/lavori realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti funzionali alla Sperimentazione Gestionale;
  - b) le penali e gli altri costi sostenuti, o da sostenere, in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di finanziamento;
  - c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore attuale dei ricavi risultanti dal PEF contrattuale per gli anni residui di gestione.
3. L'efficacia della risoluzione della Convenzione è subordinata al pagamento, da parte della Fondazione, dell'importo previsto al comma 2 del presente articolo.

## **ART. 23**

### **REVOCA**

1. La Sperimentazione Gestionale può essere revocata dalla Fondazione e/o dalla Regione Siciliana solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione al Partner privato, con le modalità di cui all'art. 26 della Convenzione, della revoca stessa, unitamente ai motivi.
2. In caso di revoca, ai sensi del presente articolo, la Fondazione deve corrispondere al Partner privato le somme di cui all'art. 22, comma 2 della Convenzione.
3. Al fine di quantificare gli importi, di cui al comma 2 del presente articolo, la Fondazione, in contraddittorio con il Partner privato e all'eventuale presenza del Direttore dell'Esecuzione, redige apposito verbale, entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione, da parte del Partner privato, del provvedimento di revoca. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve, e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.
4. Le somme dovute al Partner privato devono essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 3 del presente articolo.
5. L'efficacia della revoca è, in ogni caso, sottoposta alla condizione del pagamento al Partner privato di tutte le eventuali somme previste nel presente articolo.

## **ART. 24**

### **RECESSO**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 10 comma 5 della Convenzione, qualora, entro un periodo di 90 (novanta) giorni dall'avvio della revisione del PEF non si sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione il Partner privato, ovvero la Fondazione, possono recedere dalla Convenzione.

2. In caso di recesso dalla Convenzione, al Partner privato spettano gli importi di cui all'art. 22, comma 2, lett. a) e b) della Convenzione medesima.

## **ART. 25**

### **SCADENZA DELLA SPERIMENTAZIONE GESTIONE**

1. Alla scadenza della Sperimentazione Gestionale, tutti i beni e tutti i sistemi/apparecchiature ad essi collegati messi a disposizione dal Partner privato saranno ceduti gratuitamente alla Fondazione, che ne acquisterà la proprietà, nello stato di fatto in cui si trovano.

## **SEZIONE XII - ULTERIORI DISPOSIZIONI**

### **ART. 26**

#### **COMUNICAZIONI**

1. Agli effetti della Convenzione, il Partner privato elegge domicilio in [●].
2. Eventuali modifiche del suddetto domicilio devono essere comunicate per iscritto e hanno effetto a decorrere dall'intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
3. Tutte le comunicazioni previste dalla Convenzione devono essere inviate in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure via PEC ai seguenti indirizzi:

- Se alla Fondazione, al seguente indirizzo:

[●]

Att.: \_\_\_\_\_

Casella PEC: (...)

- Se al Partner privato, al seguente indirizzo:

[●]

Att.: \_\_\_\_\_

Casella PEC: (...)

4. Le dette comunicazioni sono efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso

della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso di casella di PEC, dalla relativa ricevuta.

## **ART. 27**

### **NORME ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA, PROTOCOLLI DI LEGALITÀ**

1. Il Partner privato, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter del Codice antimafia, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato, o autonomo o, comunque, aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Fondazione, che abbiano esercitato poteri autoritativi, o negoziali, per conto della medesima Fondazione nei confronti dello stesso Partner privato nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Il Partner privato, con riferimento alle prestazioni oggetto della Convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. [●] del Codice di comportamento/Protocollo di legalità/Patto d'integrità [●] - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento/Protocollo/Patto d'integrità stesso.
3. A tal fine, il Partner privato dà atto che la Fondazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. [●] del Codice di comportamento/Protocollo di legalità sopra richiamato, copia del Codice/Protocollo/Patto d'integrità stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Partner privato si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento/Protocollo di Legalità, citato ai commi 2 e 3 del presente articolo, costituisce causa di risoluzione della Convenzione. La Fondazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Partner privato il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate, o

risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 28**

##### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Partner privato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., dandosi atto che, nel caso di inadempimento, la Convenzione, nonché qualsiasi subcontratto ad essa collegato e sottoposto alla previsione del presente articolo, si risolverà di diritto, ex art. 1456 Cod. Civ.

#### **ART. 29**

##### **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della Convenzione è competente l'Autorità Giudiziaria di Palermo, foro competente in via esclusiva.

#### **ART. 30**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti acconsentono al trattamento dei propri dati personali inerenti all'espletamento delle attività oggetto della Convenzione.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto della Convenzione, il Partner privato potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi all'utenza o a terzi.
3. Il Partner privato, in relazione alle attività rientranti nell'ambito della Sperimentazione Gestionale, ai sensi dell'art. 29 del Codice privacy, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella Convenzione, nei limiti e per la durata della stessa.
4. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere alla Convenzione.

5. Il Partner privato, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
6. Il Partner privato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione.
7. Il Partner privato è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.
8. In particolare, i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
  - a) rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice privacy;
  - b) verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal Codice privacy e coordinarne tutte le operazioni;
  - c) individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
  - d) impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
  - e) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;

- f) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del Codice privacy e garantirne il rispetto;
  - g) evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
  - h) sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
  - i) comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
9. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza della Convenzione, o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa, fermo restando il perdurare dell'obbligo di riservatezza in capo al Partner privato circa i dati sensibili acquisiti nel corso della fase di esecuzione.

#### **ART. 31**

##### **REGISTRAZIONE**

1. La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della Convenzione sono a carico del Partner privato.

#### **ART. 32**

##### **DIVIETO DI CESSIONE**

1. La Convenzione non è cedibile. L'inosservanza di tale divieto darà luogo alla risoluzione di diritto della stessa per fatto imputabile al Partner privato.

#### **ART. 33**

##### **RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla Convenzione, trovano applicazione le disposizioni normative di cui al Codice e al

Cod. Civ., e le altre disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia.

2. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nella Convenzione, il Partner privato ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni contenute in leggi o regolamenti in vigore o che siano emanate durante il corso della Sperimentazione Gestionale, anche in materia igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di tutela ambientale.